

Comune di Spinone al Lago

Provincia di Bergamo

SEDE: Via G. Verdi 17 - c.f. 81002220168 - P.I. 01279670168 CAP
24060

Tel. 035 810051 fax 035 811345

SITO WEB: www.comune.spinone-al-lago.bg.it

E-MAIL info@comune.spinone-al-lago.bg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 13 del 28/05/2022

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI)
ANNO 2022 – SCADENZA PAGAMENTO E RIDUZIONI APPLICATE

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTOTTO** del mese di **MAGGIO** alle ore **09:00** , nella **Residenza** Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Il Sindaco Dott. Simone Scaburri** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	SCABURRI SIMONE	X		7	GIUDICI AIMO GEROLAMO	X	
2	TERZI MARCO	X		8	CAVARRETTA MARIA	X	
3	ROSA ROBERTO	X		9	PASINELLI PEITI KIMBERLY		
4	SALVI ELENA			10	BRIGNOLI OSCAR	X	
5	CAMBIANICA GIOVANNI			11	FACCHINETTI ALESSANDRO	X	
6	COLOMBO MICHELE	X					
Totale Presenti n. 8				Totale Assenti n. 3			

Partecipa il Il Segretario Generale **Dott. Bellina Davide**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

CONSIDERATO che:

- con il dl “Milleproroghe” si è previsto che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Lo stesso dl “Milleproroghe” dispone lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28.05.2022 di approvazione del Piano Economico Finanziario della TARI per l’anno 2022;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

RICHIAMATO, in particolare, gli artt. 24-25-26-27 del modificato Regolamento della TARI i quali disciplinano le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

4. Le riduzioni sono applicate di regola a congruaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.»

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 116/2020 che ha recepito le direttive europee in materia di rifiuti (direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE) in materia di imballaggi (direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE),

apportando importanti modifiche al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, TUA).

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, così come approvato dalla deliberazione consiliare n. 13 del 26.06.2021 e richiamati in particolare l'art. 16 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e gli artt. 24-25-26-27, i quali disciplinano le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare le nuove tariffe per l'anno 2022-~~così~~ come riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE		
Nr. componenti (alla data di emissione del ruolo)	Tariffa Fissa 2022(€ al m2)	Tariffa variabile
Componenti 1	€ 0,80	€ 70,00
Componenti 2	€ 0,95	€ 78,00
Componenti 3	€ 1,05	€ 88,00
Componenti 4	€ 1,10	€ 100,00
Componenti 5	€ 1,15	€ 115,00
Componenti 6 o più	€ 1,17	€ 120,00
MQ 1-50 (=1 componente)*	€ 0,80	€ 70,00
MQ 51-80 (=2 componenti)*	€ 0,95	€ 78,00
MQ 81-110 (=3 componenti)*	€ 1,05	€ 88,00
MQ > 110 (=4 componenti)*	€ 1,10	€ 100,00

UTENZE NON DOMESTICHE		
Categoria_utenza	Tariffa Fissa 2022(€ al m2)	Tariffa variabile* (€ al m2)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,45	€ 0,50
2 - Campeggi, distributori carburanti	€ 0,45	€ 1,30
3 - Stabilimenti balneari	€ 0,45	€ 0,90
4 - Esposizioni, autosaloni	€ 0,45	€ 0,80
5 - Alberghi con ristorante	€ 0,85	€ 2,40
6 - Alberghi senza ristorante	€ 0,85	€ 2,10
7 - Case di cura e riposo	€ 0,65	€ 1,60
8 - Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,75	€ 1,90
9 - Banche ed istituti di credito	€ 0,75	€ 1,90
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,85	€ 2,00
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,85	€ 2,20
12 - Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	€ 1,45	€ 2,50
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,25	€ 1,90
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,55	€ 2,40
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,35	€ 2,50
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 1,55	€ 3,40
17 - Bar, caffè, pasticceria	€ 1,45	€ 3,20
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,25	€ 2,40
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,25	€ 2,30
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 1,65	€ 2,80
21 - Discoteche, night club	€ 0,85	€ 2,00

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come approvato con deliberazione consiliare n. 13, in data 26.06.2021, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffaria
Aree operative scoperte utilizzate stagionalmente	50% quota variabile
Nuove attività in centro storico	Esenti per il primo anno
Zone in cui non è effettuata la raccolta;	40% quota variabile
Riduzioni per la raccolta differenziata e rifiuti avviati al recupero	10% quota variabile utenze domestiche
Mancato svolgimento del servizio	80% della tariffa

3) di dare atto che per la sola annualità 2022 verrà destinato un avanzo di amministrazione di 18.000 € per contenere i maggiori costi di raccolta e smaltimento, che consentirà di applicare una riduzione della parte fissa della tariffa di 0,25€ e di mantenere invariati gli importi delle bollette rispetto all'anno 2021;

4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 fissata dalla Provincia di Bergamo

5) Di stabilire le rate di versamento della TARI, nel seguente modo:

- a. prima rata al 30 settembre 2022;
- b. seconda rata al 30 novembre 2022;
- c. oppure versamento in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2022;

6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Simone Scaburri

Il Segretario Generale
Dott. Bellina Davide

Come risulta dagli atti d'ufficio, attesto che:

la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
23/07/2022 al 07/08/2022

Il Segretario Generale
Dott. Bellina Davide

La presente deliberazione diventerà ed eseguibile il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°,
del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale
Dott. Bellina Davide
